STERIMED
Servizi e Soluzioni per la Sanità e l' Ambiente

PROCEDURA N. 2.4

QUALIFICA DEI FORNITORI

Data	Motivo	Approvato dal C.d.A.
18.12.2023	REVISIONE	

GABRIELE TEBALDI
31.01.2024
12:12:31
GMT+01:00

231 MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

1. PREMESSA

La presente Procedura ha lo scopo di integrare i principi inderogabili stabiliti dal Codice degli Appalti pubblici – ai quali la società deve ispirarsi – e presentare i criteri adottati dalla società per la valutazione e qualificazione dei fornitori di beni o di beni e servizi.

Ha, altresì, l'obiettivo di controllare l'andamento della qualità delle forniture nel tempo, attraverso il monitoraggio di specifici indicatori di qualità riferiti al fornitore e al prodotto acquistato e di valutare e monitorare il rispetto delle principali convenzioni internazionali in materia di lavoro minorile, lavoro obbligato, discriminazione, orario di lavoro, retribuzione, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva.

Lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente procedura si ispira alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, al Modello e ai principi presente nel vigente Codice Etico societario.

Il presente protocollo ha, quindi, l'obiettivo di regolamentare le attività relative agli acquisti di materiali, prodotti e servizi conformi a specifici requisiti richiesti ai fornitori con cui Sterimed collabora e, altresì, di attuare un controllo interno costante sugli stessi.

La qualificazione dei fornitori, infatti, ove non costantemente assoggettata a tale puntuale controllo, potrebbe rappresentare, direttamente e/o indirettamente, un mezzo attraverso il quale potrebbero essere perpetrate alcune delle fattispecie di "reato presupposto" del D. Lgs. 231/2001 ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle di cui agli

art. Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari:

- art. 2621-bis c.c.	Fatti di lieve entità
- art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali
- art. 2625 c.c.	Impedito controllo
- art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti
- art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali
- art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
- art. 2629-bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale
- art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati
- art. 2635 bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati
- art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea
- art. 2637 c.c.	Aggiotaggio
- art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza
- art. 173-bis del d.lgs. 58/1998	Falso in prospetto
- art. 27, co. 2 d.lgs. 39/2010	Falsità nelle relazioni o comunicazioni delle società di revisione

art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- art. 648 c.p. Ricettazione
- art. 648-bis c.p. Riciclaggio
- art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio

art. 25- quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 – Reati tributari

- art. 2 dpr 74/00 Dichiarazione fraudolenta […] per operazioni inesistenti
- art. 3 dpr 74/00 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- art. 4 dpr 74/00 Dichiarazione infedele
- art. 5 dpr 74/00 Omessa dichiarazione
- art. 8 dpr 74/00 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- art. 10 dpr 74/00 Occultamento o distruzione di documenti contabili
- art. 10-quat dpr 74/00 Indebita compensazione
- art. 11 dpr 74/00 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture:

- art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato
- art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti
- art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture
- art. 640 c.p. Truffa aggravata a danno dello Stato
- art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- art. 640 ter c.p. Frode informatica

art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata:

- Art. 377-bis c.p. Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- art. 378 c.p. Favoreggiamento personale
- art. 416 c.p. Associazione per delinquere
- art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

art. 25 d.lgs. 231/2001 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio:

- art. 314 c.p. Peculato
- art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- art. 317 c.p. Concussione
- art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione
- art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
- art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari
- art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità
- art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione
- Art. 323 c.p. Abuso di ufficio
- Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

2. DEFINIZIONE DI FORNITORE

La Società opera nei processi di ricerca e selezione dei propri fornitori secondo criteri

oggettivi e documentabili di competitività, qualità, obiettività, correttezza, rispettabilità e in linea con i principi di cui al presente Codice Etico. I prodotti e/o servizi forniti devono in ogni caso, risultare da concrete esigenze aziendali, motivate e illustrate dai rispettivi responsabili competenti ad assumere l'impegno di spesa, nei limiti del budget disponibile. La Società onora puntualmente gli obblighi contrattuali e procede alla valutazione/controllo, al termine di ogni rapporto, della correttezza dello stesso dal punto di vista delle obbligazioni assunte e delle prestazioni offerte dalla controparte, producendo infine un'idonea valutazione.

I rapporti di fornitura devono intendersi quelli instaurati con:

- **fornitori**, in generale intesi come tutti i soggetti – persone fisiche o giuridiche – che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi, prestando la loro opera per conto e nell'interesse della società anche a titolo gratuito (nolo a caldo, nolo a freddo, ecc.). In tale definizione sono compresi anche i sub-contraenti che eseguono lavorio o opere, forniscono beni e prestano servizi che non possono essere affidati in sub-appalto ai sensi del D.lgs. 50/2016;
- **partner commerciali**, intesi come tutti i soggetti – persone fisiche o giuridiche – che cooperano con la società per il perseguimento del comune scopo lavorativo (ATI, RTI, ecc.);
- **consulenti,** intesi come i singoli soggetti professionali o le società di consulenti che, avendo accertata qualifica in una materia, consigliano e assistono il proprio committente nello svolgimento di cure, atti, pratiche o progetti fornendo o implementando informazioni, pareri o soluzioni attraverso il proprio *know how* e le proprie capacità di *problem solving*.

3. FINALITA' DELLO SCREENING DEI FORNITORI

Al fine di valutare i fornitori, la società dovrà:

- individuare nuovi fornitori;
- individuare fornitori alternativi a quelli esistenti, più competitivi per capacità qualitative, tecnologiche e/o economiche;
- contrattualizzare i rapporti con i fornitori;

- convalidare lo stato di qualifica dei fornitori esistenti.

L'**elenco dei fornitori qualificati** rappresenta il registro che la società dovrà redigere inserendo tutti i soggetti con i quali intrattiene rapporti di collaborazione per la fornitura di beni o di beni e servizi nonché per la realizzazione di lavori o opere.

Tali soggetti sono selezionati sulla base di determinati requisiti tecnici e qualitativi.

L'utilizzo di tale strumento garantisce maggiore affidabilità e tempestività nella scelta del fornitore, incrementando il livello di efficienza ed efficacia legato all'attività di approvvigionamento.

I controlli sui fornitori e sulla fornitura sono finalizzati a far emergere eventuali operazioni sospette, quali l'esecuzione di operazioni sprovviste di adeguata giustificazione economica, ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo:

- acquisto o cessione di beni e/o servizi a prezzi sensibilmente superiori o inferiori a quelli comunemente praticati a – o da – aziende dello stesso settore e nei territori in cui avvengono tali operazioni commerciali;
- acquisto di beni e/o servizi inutili, o cessioni di beni necessari alla normale attività di impresa;
- assunzione di lavoratori inutili – eventualmente anche perché privi di adeguate competenze – rispetto alle esigenze della società, o con salari discostantisi di più del 20% rispetto a quelli usualmente praticati a parità di prestazioni nello stesso settore e nello stesso territorio;
- mancata adozione di provvedimenti economici e disciplinari proporzionati alle eventuali inadempienze dei lavoratori dipendenti.

La scelta dei fornitori da qualificare, avviene attraverso la somministrazione di un questionario informativo e di una richiesta di impegno. La stessa viene effettuata considerando la rilevanza del fornitore sotto il profilo dei requisiti previsti sia dalle Norme ISO 9001, 14001, SA8000, OHSAS 18001 e 231 sia per il settore in cui lo stesso opera sia per il tipo di prodotto/servizio offerto.

Tale valutazione diventa centrale qualora il loro servizio offerto influisca sulla qualità dei prodotti realizzati da Sterimed , sulla sicurezza dell'ambiente lavorativo e soprattutto qualora preveda l'impiego di personale che opera a diretto contatto con l'azienda.

4. VALUTAZIONE DEL FORNITORE DI BENI

Il responsabile interno designato dall'Amministrazione, successivamente all'individuazione dei nominativi dei potenziali e nuovi fornitori, valuterà e selezionerà i fornitori iscrivibili all'interno dell'elenco dei fornitori qualificati dopo aver:

- ricevuto dallo stesso fornitore copia dell'allegata dichiarazione, antecedentemente o contemporaneamente all'inoltro della richiesta di preventivo;
- ricevuto copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- ricevuto eventuali attestazioni e certificati di conformità a norme volontarie (ad esempio ISO);
- verificato la vigenza delle autorizzazioni al momento di stipulazione del contratto, nonché la loro idoneità all'attività economica per cui si chiede la fornitura.

Inoltre, per ogni fornitura, bisognerà acquisire autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, come da modulo allegato al presente modello organizzativo;

Al contempo, nel caso in cui la fornitura sia relativa a beni strategici, e segnatamente si tratti di forniture di:

- Filtri antibatterici;
- Filtri particellari;
- Impianti di ultrafiltrazione;
- Impianti di produzione e dosaggio biossido di cloro;
- Prodotto chimici per la generazione di biossido di cloro;
- Prodotti chimici per la sanificazione ambientale e impianti di condizionamento centralizzati;
- Attrezzature relative alle installazioni impiantistiche e di bonifica ambientale;
- Attrezzature, macchinari e strumentario per centrali di sterilizzazione.

<u>il fornitore dovrà fornire, a semplice richiesta del legale rappresentante societario o suo delegato, ogni informazione – anche intervenuta successivamente alla nascita del rapporto contrattuale – volta a consentire alla Società stessa di conoscere l'aggiornamento dello status del contraente</u> e monitorarne la compatibilità con tutti i principi di cui al paragrafo 3.2. del Codice etico e, in particolare:

- **copia della visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale della società;**
- **certificato dei carichi pendenti** del fornitore se ditta individuale o degli amministratori e del socio di maggioranza se società (rilasciato non solo dalla

Procura della Repubblica del Tribunale nel cui circondario è domiciliato, ma anche dalla Procura della Repubblica dei Tribunali nei cui circondari la società svolge attività economica in via prevalente).

Una volta contrattualizzato il rapporto di fornitura, il responsabile interno designato dall'Amministrazione, con decorrenza annuale o a scadenze inferiori definite dallo stesso responsabile, esegue un aggiornamento della dichiarazione rilasciata dal fornitore.

Infine, **i soggetti tenuti per legge (ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. 190/2012)) ad essere iscritti nella White-list della locale Prefettura di riferimento**, cioè quelli operanti nei settori ritenuti maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, dovranno sempre fornire alla Società, oltre all'autodichiarazione allegata alla presente procedura, a pena di esclusione, il certificato di iscrizione nella white list.

Le attività ritenute in tal senso "sensibili" ai sensi di legge sono quelle operanti nei seguenti settori:

- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché le attività di risanamento e bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo;
- fornitura di ferro lavorato;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali
- ristorazione, gestione delle mense e catering.

In particolare:

- se il fornitore presenta il certificato di iscrizione alla white list (ovvero l'istanza di rinnovo/iscrizione effettuata nei due anni precedenti e rimasta, allo stato, pendente, unitamente allo stralcio della banca dati della Prefettura di riferimento) non è necessario presentare la copia della visura delle iscrizioni del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante e dei soggetti dotati di delega di funzioni.

- nel caso in cui la istanza di rinnovo o iscrizione alla White-list del fornitore risulti pendente presso la Prefettura locale di riferimento da più di due anni, il fornitore potrà fornire copia della richiesta presentata ed essere ammesso alla contrattazione a seguito di controllo gravato, consistente nella analisi della copia della visura delle iscrizioni del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante e degli eventuali amministratori dotati di delega di funzioni.

  A detta conclusione è doveroso giungere analizzando il contenuto della circolare ANAC prot. n. 25954 del 23 marzo 2016 "*l'impresa, che, pur avendo presentato domanda di iscrizione nella white list, non risulta ancora iscritta, se è interessata a partecipare ad una gara per l'affidamento di un contratto pubblico, non può essere pregiudicata dalla mancata conclusione della relativa procedura di iscrizione, per causa ad essa non imputabile*". Allo stesso modo nei pareri di precontenzioso di cui alle delibere del 14 novembre 2018 n. 1071 e n. 1072, l'ANAC ha ribadito che "*ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge 190/2012 e secondo quanto indicato dalla circolare del Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e dal dpcm 18 aprile 2013, come aggiornato dal dpcm 24 novembre 2016, l'iscrizione alla white list è un requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare e l'affidamento di appalti pubblici nei settori individuati come a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, conseguentemente, ai fini della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica è necessario o essere iscritti alla white list oppure aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco*".

5. VALUTAZIONE DEL FORNITORE DI BENI E SERVIZI

In caso di forniture di beni e servizi, per la realizzazione delle quali è necessario un contatto o una interferenza con i luoghi di lavoro della società, deve essere anche verificato il possesso di tutti i requisiti e le certificazioni inerenti il rispetto delle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro e devono essere adottate tutte le cautele previste dalla T.U. 81/2008 e dalla procedura sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, allegata al presente modello organizzativo gestionale.

Giova, infine, precisare che il magazzino avrà l'obbligo al momento della ricezione della merce ordinata di controllarne la conformità. Tanto, per evitare che ci siano discrasie fra l'ordine autorizzato dall'ufficio amministrativo - che si occuperà di appurare la rispondenza dei beni alle normative di settore (comprese le autorizzazioni) - e la merce effettivamente ricevuta.

6. CASI DI ESCLUSIONE DEI FORNITORI

Come stabilito dal Codice Etico, la società opera nell'assoluto rispetto di dette norme. Pertanto, gli amministratori ed i dipendenti della stessa, nonché coloro che a vario titolo interagiscono con la stessa – fornitori di beni e servizi (e, tra questi, consulenti, partner commerciali, eccetera) – sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le discipline codificate (leggi, atti equiparati, regolamenti) dalle Istituzioni internazionali, statali, regionali e locali.

Non possono essere intrattenuti o mantenuti rapporti con fornitori di beni e servizi che:

A. si trovino nelle condizioni previste dall'**art. 94 del Codice degli Appalti** (D. Lgs. 36/2023), norma che tipizza i casi di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione ed ovvero abbiano a proprio carico:

1) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
   - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita

all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2) la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice o alle altre forme di controllo pubblico previste.

3) la sottoposizione a liquidazione giudiziale o liquidazione coatta o concordato preventivo o procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e dall'articolo 124 del presente codice (ad esempio, a seguito del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, che non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, nel caso in cui il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento.) Comunque, l'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

4) l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico);

5) la commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

B. che abbiano subito, anche in via cautelare, una misura interdittiva ai sensi del D. Lgs. 231/2001;

C. abbiano ricevuto condanne irrevocabili per i reati previsti dall'art. 84 co. 4, del Codice Antimafia (D. Lgs. n. 159/2011);

D. abbiano ricevuto condanne irrevocabili per i reati previsti dagli artt. artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 quater e 11 del D. Lgs. 74/2000 e abbiano, contestualmente, maturato debiti tributari definitivi nei confronti dell'Erario.

Laddove il soggetto terzo venga a trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere A), B) o C) dopo la stipulazione del contratto, lo stesso verrà automaticamente risolto.

La società si riserva di valutare l'applicazione di quanto previsto dal presente capo a fornitori, consulenti e partner commerciali che:

- si trovino nelle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 96 D. Lgs. n. 36/2023 che disciplina le c.d. "misure di self-cleaning";
- siano incorsi in una delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 D. Lgs. n. 36/2023[1].

---

1 Ovvero qualora:
a) sussistano a loro carico gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.2.2014;
b) abbiano commesso un illecito professionale grave (come individuati dall'art. 98 del D.lgs 36/2023), tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Il grave illecito professionale è desumibile da:
1) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
2) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
3) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
4) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
5) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. e aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6) contestata commissione da parte dell'operatore economico di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
7) contestata o accertata commissione di taluno dei seguenti reati consumati: abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale; bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
8) reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La valutazione in questo caso sarà effettuata: in base agli elementi e ai mezzi corrispondenti individuati dall'art. 98 sulle stesse; in base alle misure di self cleaning di cui al già citato comma 6 dell'art. 96 D. Lgs. n.36/2023.
Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta quando: il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; la condanna è stata revocata.

- rientrino nella casistica di cui alla allegata procedura sulla trasparenza contabile a cui si rinvia.

E' bene precisare che le cause di esclusione di cui alle lettera A (punti 1 e 2) e C, in caso di operatore organizzato in forma societaria, si applicano se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto.

Con specifico riferimento ai **consulenti**, inoltre, non può essere intrattenuto rapporto consulenziale con un soggetto che (oltre a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere A), B) e C) della narrativa che precede), sia stato dichiarato: interdetto; inabilitato o fallito.

Infine, non può, essere nominato quale consulente della società colui che abbia, nei tre anni precedenti all'assunzione della carica professionale, svolto attività di pubblico dipendente con esercizio di poteri autoritativi o negoziali, presso una Pubblica Amministrazione con la quale la società abbia rapporti di tipo contrattuale. Tale divieto, sancito dall'art. 53, comma 16 ter, D. Lgs. n. 165/2001, si estende, per espressa interpretazione dell'Anac, anche ai consulenti esterni delle pp.AA.

In casi di straordinarietà e urgenza o imprescindibilità della fornitura, la valutazione è, comunque, rimessa al Datore di Lavoro, che sarà tenuto a richiesta dell'O.d.V. a motivare in ordine alla presenza delle circostanze di cui sopra.

8. CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO CON I FORNITORI

All'atto della contrattualizzazione dei rapporti con il fornitore, l'ente deve dare corso a quanto previsto nel presente Modello Organizzativo, parte generale, con riferimento alla diffusione del Codice Etico: eventuali violazioni del codice etico da parte del fornitore determinano la rescissione del rapporto contrattuale.

Il fornitore deve pertanto essere messo a conoscenza dell'esistenza del Codice Etico, deve riceverne copia e deve essere informato che è tenuto al suo rispetto.

Nella fase di contrattualizzazione del rapporto devono essere inserite le clausole riportate nella procedura contratti, allegata al vigente societario.

Le clausole contrattuali che impongono il rispetto degli stringenti principi etici societari devono essere accettate espressamente e sottoscritte dalle parti, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc.

*****

In caso di dubbio circa la presenza di requisiti etico morali lontani dalla politica societaria intrapresa dalla società, con l'adozione ed implementazione del presente modello organizzativo gestionale, il responsabile interno designato inoltrerà la dichiarazione resa dal fornitore, partner commerciale o consulente all'O.d.V., al quale sottoporrà idoneo quesito per comprendere la sussistenza o meno dei requisiti previsti dal codice etico societario e del presente protocollo comportamentale.